Unione Sindacale di Base – USB P.I ordinamento Nazionale Ministero Interno

Roma, 11/08/2022

Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Prefettura - UTG di

PREMESSO

che l'113, comma 2, D.lgs. n. 50 del 2016, prescrive: "A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti";

che il decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, all'art. 5 comma 10 stabilisce l'applicabilità "del regolamento di cui all'art. 113, comma 3 agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di gara siano state avviate successivamente all'entrata in vigore del codice dei contratti pubblici [18/04/2016], anche se eseguiti prima dell'entrata in vigore del regolamento sulla base del quale ripartire gli incentivi";

che l'Autorità Nazionale Anticorruzione, nell'ambito di fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore, ma anche tenendo conto delle problematiche interpretative e applicative riscontrate nello svolgimento dell'attività istituzionale, ha ritenuto dover formulare osservazioni a Governo e Parlamento e con atto di segnalazione n. 1 del 9/03/2021 concernente l'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 204 del 9 marzo 2021, ha espressamente riportato che la mancata adozione del regolamento di cui all'art. 113, comma 3 "determina l'impossibilità di riconoscere gli incentivi per le funzioni tecniche ai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici con grave danno per gli stessi."

che il d.lgs 14 marzo 2013, n.33 stabilisce che "L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione". Ciononostante la sottoscritta Organizzazione Sindacale USB Pubblico Impiego – Ministero Interno è più che legittimata essendo portatrice di interesse collettivo e diffuso di tutti i lavoratori del Ministero, iscritti e non, ancorché alla luce dell'art.5, comma 2 il quale dispone che: "Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis";



Unione Sindacale di Base – USB P.I ordinamento Nazionale Ministero Interno

CONSIDERATO

Che a tutt'oggi ancora non è stato adottato il regolamento di attuazione, previsto dalla normativa sopra citata, al fine di individuare le modalità e i criteri di ripartizione del fondo degli incentivi;

Che la sotto riportata richiesta non rientra nel novero delle limitazioni all'accesso civico generalizzato elencate nell'art.5-bis decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art.5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, di conoscere gli accantonamenti previsti dall'art. 113, comma 2, D.lgs. n. 50 del 2016, a partire da quale data e per tutte le stazioni appaltanti afferenti a codesta Prefettura – UTG di ______

,ritenendo che l'eventuale inerzia dell'Amministrazione nell'istituire ed accantonare gli incentivi previsti dall'art. 113, comma 2, D.lgs. n. 50 del 2016 determini un grave danno ai lavoratori che ricoprono le funzioni tecniche *de quo*, sia nel vedere disatteso il legittimo riconoscimento economico sancito dalla legge ma anche nel vedere disattese da parte dell'Amministrazione la professionalità, la dedizione e l'impegno profusi nella specifica attività tecnica prestata.

Si riserva ogni più ampia facoltà di legge, avvertendo sin d'ora che in mancanza di una risposta entro i 30 giorni stabiliti, si adiranno le competenti sedi giurisdizionali ed amministrative indicate dalle norme già citate.

p/ USB PI - Coordinamento Nazionale Ministero Interno (Dott. Bruno STIRPARO)

Come Sentas